CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA

REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

REQUISITORIA DEL PROCURATORE REGIONALE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE SARDEGNA
ESERCIZIO 2006

Udienza dell'11 dicembre 2008

Per quanto riguarda il complesso della gestione risultante dal Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2006, rinvio alle considerazioni formulate nelle precedenti memorie scritte ed a quelle svolte nella requisitoria pronunciata all'udienza del 28 giugno 2007.

In questa sede mi soffermerò soltanto sui problemi scaturiti dall'iscrizione in bilancio delle due voci di entrata - UPB E03.034 cap. 12.106.01 e UPB E03.036 cap. 12.90.100 – cui si fa espresso riferimento nell'ordinanza emessa dalle Sezioni Riunite lo scorso 17 luglio.

Fatta questa necessaria premessa, osservo che la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto a depositare, presso la segreteria delle Sezioni Riunite della Corte, entro il termine del 31 ottobre 2008, assegnato con l'ordinanza n° 3/2008, del 17 luglio 2008, il Rendiconto relativo all'esercizio 2006, rielaborato in conseguenza della pronuncia resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n° 213/2008.

Il Documento è stato ripresentato espungendo, dalle poste contabili, la partita, dell'importo di 1.500 milioni di euro, che era stata iscritta nello stato di previsione dell'entrata dell'Assessorato della Programmazione e del Bilancio (UPB E03.034, capitolo 12.106.01) e, conseguentemente, accertata e trasportata ai residui attivi della competenza 2006.

L'Amministrazione si è, pertanto, conformata alla sentenza della Corte costituzionale che specificamente si è pronunciata sul punto,

dichiarando l'incostituzionalità dell'art, 2, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2006, n° 21, in forza del quale era stata operata l'iscrizione in bilancio della predetta somma di 1.500 milioni di euro.

E' stata, invece, confermata, nello stato di previsione dell'entrata dell'Assessorato della Programmazione e del Bilancio, la posta contabile di cui alla UPB E03.036, capitolo 12.90.100.

Come risulta dai dati complessivi degli accertamenti e degli impegni assunti, relativamente all'esercizio 2006, la gestione della competenza, a seguito delle rettifiche apportate al Conto del bilancio, si è conclusa con un disavanzo di 187,7 milioni di euro.

Poiché il risultato differenziale della gestione 2006 dei residui (attivi e passivi) attinente ad esercizi precedenti è stato di segno positivo, vale a dire pari a 515,3 milioni di euro, il dato complessivo, limitato ai risultati di gestione (competenza e residui) dell'esercizio in esame, espone ora un avanzo di 327,6 milioni di euro.

La somma algebrica di tale esito positivo, proprio dell'esercizio, con il risultato complessivo di tutte le gestioni pregresse - che ha esposto al 31 dicembre 2005 un disavanzo di 2.822,6 milioni di euro - ha determinato, al 31 dicembre 2006, un disavanzo di amministrazione di 2.495 milioni di euro (3.098,6 nel 2004).

Per quanto attiene alla iscrizione sull'UPB E03.036, capitolo 12.90.100 dello stato di previsione dell'entrata dell'Assessorato della Programmazione e del Bilancio, dell'importo 500 milioni di euro,

ritengo di dover sinteticamente richiamare le considerazioni espresse nelle memorie depositate per le udienze del 28 giugno 2007 e del 17 luglio 2008.

L'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del Conto del bilancio per l'esercizio 2006 dello stanziamento comprendente 500 milioni di euro appare corretta, in quanto conseguente al ricalcolo, in termini incrementativi, dell'ammontare degli importi a credito, per gli anni 2004-2006.

Giova ricordare, infatti, che il sistema di ripartizione delle partecipazioni all'IVA di cui all'art. 8 dello Statuto della Regione Sardegna, nel testo introdotto dalla legge n° 122 del 1983, è previsto dall'art. 38 del DPR 250/1949, per il quale la quota del tributo da devolversi alla Regione viene *stabilita per ciascun anno finanziario d'accordo* tra lo Stato e la Regione.

Nelle predette disposizioni normative deve rinvenirsi il titolo giuridico in forza del quale è stato iscritto, nel bilancio 2006, l'accertamento di entrata dell'importo quantificato in 500 milioni di euro, relativo agli esercizi 2004, 2005 e 2006.

Trattandosi, dunque, di entrate proprie (e non di assegnazioni statali) previste dal Titolo 3° dello Statuto Speciale di Autonomia, l'iscrizione della predetta maggiore entrata è stata effettuata in applicazione delle relative norme (statutarie e di attuazione), non già in base al comma 835 della legge finanziaria dello Stato n° 296/2006, peraltro, entrata in vigore il 1 gennaio 2007, in data

successiva alla chiusura dell'esercizio di riferimento.

In ordine all'accertamento dell'entrata di cui si tratta, nessun effetto può, pertanto, attribuirsi alla determinazione normativamente assunta dallo Stato debitore, nonché regolatore della propria spesa (cfr. comma 835 della legge finanziaria 2007) - dopo l'intervenuto perfezionamento del credito regionale - di prevederne il pagamento in misura di 25 milioni per anno, a decorrere dall'esercizio 2007.

E invero, con riferimento alle annualità 2004, 2005 e 2006, il credito deve ritenersi già perfezionato, essendo stati appurati la ragione del credito stesso, il suo esatto ammontare e la persona del debitore.

Non appare perciò rilevante, né incidente sulla correttezza della suddetta allocazione contabile, la circostanza che il procedimento di acquisizione dell'entrata, per gli importi stabiliti, giunga a compimento in esercizi successivi, per effetto della sopravvenuta espressa disposizione della legge regolatrice della spesa statale.

In altri termini, nell'iscrizione in entrata e nell'accertamento dell'importo *de quo* non si configura l'ipotesi di anticipazione di entrate future, trattandosi di crediti maturati che affluiranno in conto dei residui attivi dell'esercizio di competenza.

L'iscrizione in bilancio della partita contabile di 500 milioni di euro, di cui alla UPB E03.036, capitolo 12.90.100, appare, dunque, del tutto conforme alla pronuncia resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n° 213/2008.

Infatti, come anche ribadito dal Giudice delle leggi, l'accertamento di

entrata, nel bilancio redatto secondo i principi della competenza, è collegato al perfezionamento del diritto all'acquisizione dell'entrata e non all'effettivo versamento nelle casse regionali delle relative somme (sulle cui previsioni si fonda, invece, il bilancio predisposto in termini di cassa), che ben può verificarsi in esercizi successivi.

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, non emergono elementi ostativi alla pronuncia di regolarità del Documento contabile.

P.Q.M.

Chiedo che le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Sardegna vogliano dichiarare la regolarità del Rendiconto generale della Regione Autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 2006.